TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI

Anno 2015 – versamento saldo entro il 16 Dicembre 2015

Il Comune di Castelfranco di Sotto, con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 27 luglio 2015, ha approvato le aliquote TASI 2015, consultabili sul sito del Comune all'indirizzo http://www.castelfrancodisotto.gov.it/comune.html.

La TASI è dovuta dal titolare del diritto reale (proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie).

Non sono soggetti al pagamento della TASI i conduttori (inquilini) e gli affittuari di attività commerciali e produttive.

CHI DEVE PAGARE

La TASI è dovuta:

- per l'abitazione principale e per le unità immobiliari ad essa equiparata di categoria catastale A/2,A/3,A/4,A/5,A/6 e relative pertinenze;
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locati.

Non sono soggetti al pagamento della TASI tutte le altre tipologie di immobili che restano soggetti al pagamento dell'IMU come le abitazione principale di categoria catastale A/1 A/8 e A/9), le seconde case, gli immobili locati, gli immobili destinati ad attività commerciali e produttive, le aree fabbricabili, i terreni agricoli.

La TASI è dovuta soltanto da coloro che utilizzano l'immobile come abitazione principale, in base alla propria percentuale di possesso sul fabbricato. Nel caso in cui l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo non è tenuto al pagamento del tributo.

IMMOBILI SOGGETTI ALLA TASI E ALIQUOTE

Il Comune Castelfranco di Sotto ha ritenuto opportuno applicare la TASI soltanto alle seguenti fattispecie:

a) Aliquota pari al 3,3 per mille per abitazione principale di categoria A/2, A/3, A4, A/5, A/6 ed A/7 e relative pertinenze ;

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE:

Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Abitazione principale equiparata

- L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili
 che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
 permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
- L'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata
- I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008
- Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
- Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)
 o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse
 finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616,
 qualora questi possano essere considerati alloggi sociali come definiti dal decreto
 del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
 146 del 24 giugno 2008
- La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- L'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Alle abitazioni principali con rendita catastale inferiore ad € 1.200,00 si applicano le seguenti detrazioni d'imposta:

Importo complessivo rendita catastale (espressa in euro) NON	
RIVALUTATA DEL 5% dell'unita' immobiliare adibita ad	
abitazione principale + pertinenze	euro
RENDITA MINORE O UGUALE A 300 euro	160,00
RENDITA SUPERIORE A 300 E MINORE O UGUALE A 600	130,00
RENDITA SUPERIORE A 600 E MINORE O UGUALE A 900	95,00
RENDITA SUPERIORE A 900 E MINORE O UGUALE A 1200	30,00
RENDITA SUPERIORE A 1200	0,00

la detrazione suindicata e' UNICA e non è applicabile per scaglioni di rendita; DETRAZIONE FIGLI:

Pari a 50 euro per ogni figlio di eta' non superiore a 26 anni **fiscalmente a carico** purche' dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Si devono considerare a carico i figli che nel corso dell'anno 2014 hanno percepito un reddito complessivo pari o inferiore ad euro 2.840,51.

- b) Aliquota pari al 2,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso , locati
- c) Aliquota pari all'1 per mille all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, di proprietà di un soggetto passivo nel caso in cui lo stesso o un suo familiare convivente sia invalido o portatore di handicap riconosciuto al 100%, oppure portatore di handicap con situazione riconosciuta di gravità, ai sensi della Legge 05.02.1992 n. 104, conISEE del nucleo familiare non superiore ad € 20.000,00 previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 31.12.2015.

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria = rendita dell'immobile, rivalutata del 5%, per i moltiplicatori previsti per l'IMU. Per i fabbricati di categoria catastale A, C/2, C/6, C/7, il moltiplicatore è pari a **160**.

VERSAMENTO E CODICI TRIBUTO

La TASI, per il Comune di Castelfranco di Sotto, deve essere versata in autoliquidazione da parte del contribuente, cioè è il contribuente che calcola quanto dovuto e versa il tributo con le seguenti modalità:

Modello F24.

Per il versamento dovranno essere utilizzati i seguenti codici tributo stabiliti dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 46/E del 24 aprile 2014 – Codice Comune C113, sezione IMU e altri tributi locali:

- Codice 3958 TASI su abitazione principale e relative pertinenze
- Codice 3961 TASI per altri fabbricati.

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati **unitamente all'imposta** Tali codici possono essere utilizzati anche per il versamento dei tributi dovuti a seguito dell'attività di controllo. Per effettuare il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti a seguito dell'attività di controllo, si utilizzano i seguenti codici tributo:

- -Codice 3962 TASI interessi
- -Codice 3963 TASI sanzioni

La TASI non è versata qualora l'importo dovuto sia uguale o inferiore a € 5,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo (art. 8 del Regolamento TASI).

DICHIARAZIONE TASI

La dichiarazione TASI dovrà essere presentata entro il 30 giugno per tutte quelle situazione che nel corso dell'anno precedente hanno subito variazioni.

CALCOLO ACCONTO TASI 2015

Sul sito internet del Comune di Castelfranco di Sotto, all'indirizzo http://www.castelfrancodisotto.gov.it/comune.html, sotto la sezione comune-uffici comunali-settore2-Finanza e contabilità' - tributi, è disponibile il simulatore per il calcolo "fai da te "anutel" e la stampa del modello F24 utilizzabile per il pagamento presso uffici postali, sportelli bancari oppure on-line (se si dispone del servizio di internet banking).

PER INFORMAZIONI

UFFICIO TRIBUTI Orari Lun.-Merc.- Sab. dalle ore 9 alle ore 13 e Giov.9 - 13,00 / 15,30 - 17,30 Tel. 0571/487208 /205 /305.

Ravvedimento operoso

Se il pagamento dell'IMU viene fatto dopo le scadenze sopraindicate ma entro i 14 giorni successivi alla data di scadenza dovrà essere pagata la sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo; dal 15° giorno di ritardo fino al 30° giorno di ritardo (quindi entro il 16 luglio 2015 per la rata di acconto ed entro il 15 gennaio 2016 per la rata di saldo), dovrà essere pagata la sanzione pari al 3% dell'imposta nonché gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Se il pagamento avviene oltre il 30° giorno di ritardo, ma entro il 90° giorno di ritardo (quindi entro il 14/09/2015) per la rata di acconto ed entro il 15/03/2016 per la rata di saldo), la sanzione è pari al 3,33%. Oltre il 90° giorno di ritardo ed entro il termine la sanzione è pari al 3,75%.